

COMUNE DI DIANO D'ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO
COMUNALE DI
POLIZIA MORTUARIA

Approvazione con Deliberazione C.C. n. 3 del 08/03/2016

Successive modifiche con:

- *Deliberazione C.C. n. 33 del 29/12/2023 [Artt. 11, 31, 56, 60 e 60 bis]*
- *Deliberazione C.C. n. 5 del 31/03/2021 [Art. 34]*
- *Deliberazione C.C. n. 8 del 23/02/2018 [Art. 75]*
- *Deliberazione C.C. n. 47 del 15/11/2016 [Artt. 31, 33,41, 42, 56, 59, 76]*

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

ARTICOLO 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, e per la parte gestionale dai responsabili dei servizi comunali individuati in base all'ordinamento organizzativo comunale.

2. Il Sindaco può delegare al Responsabile del servizio le funzioni proprie in materia di polizia se le norme statutarie o i regolamenti del Comune lo prevedono.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli **31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 267/2000**, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

ARTICOLO 3 RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che, all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

ARTICOLO 4 PAGAMENTO DEI SERVIZI ED ESONERI

1. Tutti i servizi cimiteriali sono da intendersi a pagamento. Le relative tariffe sono stabilite, tempo per tempo, dall'organo competente.
2. Qualora la giunta comunale ritenga esserci i presupposti per l'esonero del pagamento delle predette tariffe dovrà stabilirlo con relativo atto deliberativo.

ARTICOLO 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso i cimiteri comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero)

- b) copia del presente regolamento;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II
- DENUNCIA DI MORTE - FERETRI

ARTICOLO 6
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

1. Ogni caso di morte deve essere denunciata all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di decesso, entro 24 ore dal decesso:
 - da uno dei congiunti o da persone conviventi con il defunto o da un loro delegato (anche impresa di pompe funebri) o in mancanza da persona informata del decesso.
2. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.
3. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti commi, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
4. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico nominato dall'ASL.
5. Sono comunque, tenuti ad effettuare denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
6. Nel caso di morte cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.
7. La scheda di morte ha finalità esclusivamente statistiche.
8. Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993 n. 578, avente ad oggetto: "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte – e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994 avente ad oggetto: - Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte – nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento.
Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 2.12.1975 n.644 e successive modifiche e integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29.12.1993 n. 578 e con il Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.8.1994"

ARTICOLO 7
MORTE DOVUTA A REATO

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ARTICOLO 8
RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'ASL competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l' ASL. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ARTICOLO 9
AUTORIZZAZIONI DI SEPPELLIMENTO

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. **74 della Legge 396/00** sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile, trascorse 24 ore dalla morte, salvo i casi espressi in regolamenti speciali e dopo aver acquisito l'apposito certificato scritto della visita fatta dal medico incaricato dall'ASL .
2. La visita del medico dell'ASL deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del DPR 285/90 e comunque non dopo le 30 ore.
3. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.

ARTICOLO 10
SEPOLTURA DI PRODOTTI ABORTIVI

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o che per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento alla ASL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE O OBITORI

ARTICOLO 11
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. ***Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.***
3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/12/1964 n. 185.

5. In caso di trasporto dal luogo del decesso ad una struttura sanitaria, ad un deposito di osservazione o ad una struttura per il commiato, siti anche in un altro Comune della Regione, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

6. Se il decesso avviene inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture per il commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

7. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:

a) il periodo di osservazione di cui al comma 2;

b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.

Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

CAPO IV
FERETRI

ARTICOLO 12

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 14.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita di abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 13

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatto, sotto la vigilanza del personale incaricato.

2. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre le 60 ore successive alla morte.

Per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche, in qualunque periodo dell'anno) passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita

necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2. della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al momento della sepoltura. Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso”

ARTICOLO 14

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE. CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 N. 285;

- b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 285/90;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 se il trasporto e' per o dall'estero;

- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 285/90;

- e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica della ASL o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza.

5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 285/90.

ARTICOLO 15

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 16 MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con atto del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza comprende:

- il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta salvo casi di forza maggiore può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ARTICOLO 17 TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 285/90 .

2. Essi non vengono svolti direttamente dal Comune con diritto di privativa bensì da imprese private nei modi e nelle forme previste dal DPR 285/90.

ARTICOLO 18 ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità delle disposizioni del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

ARTICOLO 19 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli artt. da 19 a 32 del DPR 285/90.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 20

RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 21

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90 e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo

ARTICOLO 22

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, salvo che il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Dirigente ASL.
3. Le disposizioni del presente articoli si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.
4. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Dirigente ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 23

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda, salvo in caso di cremazione, deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al provvedimento di autorizzazione è successivamente allegato certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.13.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene

trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.

6. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 24 TRASPORTI IN LUOGHI DIVERSI DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme, nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli autorizzati.

ARTICOLO 25 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28, 29 e 30 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 26 TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

2. Se il trasporto è da o per Stato Estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 49.

ARTICOLO 27 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27/10/1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitario previsti dall'art. 21 del DPR 285/90.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 28 ELENCO DEI CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

CAPOLUOGO
FRAZ. RICCA D'ALBA
FRAZ. VALLE TALLORIA

ARTICOLO 29 DISPOSIZIONI GENERALI E VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco ed ai competenti Responsabili dei servizi comunali per l'aspetto gestionale.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. **31, 112, 113 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.**

4. Le operazioni di inumazioni, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale debitamente autorizzato.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

ARTICOLO 30 REPARTI SPECIALI NEI CIMITERI

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dalla Giunta Municipale.

ARTICOLO 31
AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. ***Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite***
 - a) ***le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza;***
 - b) ***le salme delle persone che risultino residenti nel Comune di Diano d'Alba;***
 - c) ***le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento o tumulazione in una sepoltura privata esistente nel Cimitero stesso;***
 - d) ***le salme delle persone appartenenti alla Parrocchia di San Rocco e alla Parrocchia di Santa Croce anche se residenti in altri Comuni e quelle che avevano come residenza nel Comune di Diano e poi sono state trasferite in case di riposo di altri comuni dove hanno acquisito l'ultima residenza, nonché quelle di persone che hanno avuto la residenza nel Comune per almeno venti anni;***
 - e) ***i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;***
 - f) ***i resti mortali e le ceneri delle salme delle persone sopra indicate.***

CAPO II
DISPOSIZIONE GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 32
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, per familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di area, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (murature, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato ecc) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo art. 33.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 33
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce la necessità del servizio nell'arco di almeno cinque anni.
2. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di

inumazioni, tumulazioni, cremazioni.

- 2.3 I cimiteri del Capoluogo, della fraz. Ricca d'Alba e della Fraz. Valle Talloria comprendono:
- a) un'area destinata ai campi di inumazione comune;
 - b) un'area destinata a campi di inumazione privata;
 - c) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività;
 - d) un'area destinata a tumulazioni individuali (loculi)
 - e) una camera mortuaria;
 - f) servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
 - g) un ossario comune;
 - h) aree per cellette ossario per urne cinerarie e cassetine
 - i) un cinerario comune *solo al capoluogo*;

Si prevede la possibilità di individuare un locale idoneo ad essere utilizzato come camera mortuaria aggiuntiva o sostitutiva di quelle già esistenti previa convenzione con i proprietari dei locali stessi.

3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture private in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 285/90.

4. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione;

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 34 INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private.
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni (ventennali) effettuate in aree in concessione.
2. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e al livello della falda freatica.
3. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
4. *Il Comune di Diano d'Alba, ai sensi dell'art 50 lettera b) del DPR n. 285 del 1990, provvederà all'inumazione ordinaria nel proprio cimitero comunale delle persone ivi residenti ma decedute presso l'Ospedale di Verduno quando le stesse, in vita, versavano in stato di indigenza, ovvero appartenevano a famiglia bisognosa o per le quali nessuno dei familiari abbia manifestato interesse alla sepoltura;*
Il Comune di Diano d'Alba provvederà - come stabilito dalla legge - anche alle spese funerarie e di trasporto salma di dette persone presso di sé residenti.
Per l'inumazione dei feti e prodotti del concepimento di cui all'art. 7 DPR 285/1990 per cimitero, è da intendersi quello di residenza dei genitori in assenza di diversa loro volontà e/o disponibilità nelle aree cimiteriali a ciò specificatamente destinate.

ARTICOLO 35 CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del personale comunale addetto al cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di una copritomba su superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della tomba e/o una lapide di altezza non superiore a cm. 150 dal piano campagna. E' altresì permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/90.

ARTICOLO 36 DIMENSIONI DELLE FOSSE

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messo attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anno di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di mt 2,20 e la larghezza di mt 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a mt. 2) una lunghezza media di mt. 1,50 una larghezza di mt. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
4. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita, come indicato al comma 1.
7. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
8. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle sepolture comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

ARTICOLO 37 TUMULAZIONE

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) aree per tombe di famiglie o monumentali.
 - b) loculi;
 - c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali;
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli articoli 55 e 56 del presente regolamento.
3. Ogni sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione

del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 285/90.

4. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del 1^a comma devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del DPR 285/90

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90

ARTICOLO 38 CONCESSIONE PROVVISORIA

1. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio competente, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio comunale.

3. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con spese a carico degli interessati. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 39 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie dovranno preferibilmente essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile.

ARTICOLO 40 ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in un altro cimitero o per cremazione.

2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 285/90.

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ARTICOLO 41

RACCOLTA DELLE OSSA

1. I resti mortali provenienti dalle esumazioni o estumulazioni ordinarie sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
2. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata.
3. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, ai sensi della Circolare 24 giugno 1993 n. 24 punto 13.3.
4. *Le ossa raccolte in cassette e ceneri derivanti da cremazione dovranno essere deposte in cellette ossario e murate prima della apposizione della pietra marmorea.*

ARTICOLO 42 ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle:
 - eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
 - a richiesta dei famigliari quando siano decorsi 20 anni dalla tumulazione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono disposte su ordine dell'Autorità Giudiziaria

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale e dovranno preferibilmente essere effettuate dal mese di ottobre a quello di aprile.

5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato *in anni cinque*.

6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

ARTICOLO 43 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari, previa adozione di apposito atto deliberativo.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della relativa tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 N. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 44 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 45 DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate alle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne diritto entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione

ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

ARTICOLO 46 FORNO CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 47 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1^a comma del D.P.R. 10/9/90 N. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

ARTICOLO 48 URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, colombario, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comunale.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

5. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 23 e 25 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

6. Di provvedere al rispetto di quanto previsto nella L.R. 03.08.2011 n. 15, riguardante la materia.

CAPO VI PULIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 49 ORARIO E DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

2. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

3. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso.

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto

con il carattere del cimitero.

- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

4. Per motivi di salute o di età il Responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo criteri fissati con direttive del Sindaco.

ARTICOLO 50 **DIVIETI SPECIALI**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti) distribuire indirizzi, volantini pubblicitari.
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio.
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio.
- o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della Forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 51 **RITI FUNEBRI**

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ARTICOLO 52 **EFIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali di uso tradizionale

ARTICOLO 53 **FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti, Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale potrà farli togliere e provvedere per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 54 **MATERIALI ORNAMENTALI**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi piante ecc.. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1^a comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 46 in quanto applicabili.

TITOLO III **CONCESSIONI**

CAPO I **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

ARTICOLO 55 **SEPOLTURE PRIVATE**

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali. Ove vi sia apposita richiesta dei familiari è possibile effettuare la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Le tumulazioni eccedenti la prima concessione (e comunque eccedenti la prima collocazione) sono soggette al pagamento di una maggiorazione pari al 30% della tariffa vigente.

6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, è stipulata ai sensi della vigente normativa previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9. Ogni individuazione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 56 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del DPR 10/9/90 N.285.

2 La durata è fissata:

a) in 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.

b) in 99 (novantanove) anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie individuali;

c) in 50 (cinquanta) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. Per i loculi è consentito, in linea di massima e fatto salvo la esistenza di casi particolari, il rinnovo. Il concessionario avrà facoltà di decidere la durata della prorogazione della concessione stessa e dovrà effettuare il pagamento del canone di concessione che all'epoca risulterà vigente commisurato alla durata prescelta.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione dell'atto amministrativo del Comune..

ARTICOLO 57 CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni cimiteriali, di qualsiasi natura, assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, aventi durate perpetue o oltre gli anni 99 sono rideterminate in concessioni cimiteriali di anni 99, con decorrenza dal 10/09/1990. In deroga a quanto previsto al precedente comma, relativamente ai loculi concessi prima dell'entrata in vigore del DPR 285/90 e per i quali era prevista una durata perpetua, ma con rinnovo trentennale, viene chiarito che per tali loculi la durata è di anni 30 ed il rinnovo è possibile dietro al pagamento del canone concessorio vigente al momento in cui viene richiesto il rinnovo.

ARTICOLO 58 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 N. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e che non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento di nuovo cimitero.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto in merito dagli articolo 98 e 99 del DPR 285/90.

3. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione e la durata si considera pari ad anni 99 a far data dall'entrata in vigore del R.D n 1880.

4. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

ARTICOLO 59 MODALITA' DI CONCESSIONE

1. L'assegnazione delle sepolture avviene per ordine progressivo a secondo della disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. I manufatti cimiteriali potranno essere concessi anche prima dell'effettivo utilizzo fino alla rimanenza di n. 20 loculi disponibili.

4. Nel caso di concessione di loculo per decesso il coniuge o il convivente risultante nello stesso stato di famiglia del deceduto potrà richiedere la concessione di un loculo anche se non ha compiuto i 65 anni.

5. Nell'atto di concessione del loculo dovrà essere indicato il destinatario del loculo stesso.

ARTICOLO 60 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, nonché dei loro discendenti, eredi e legatari (salvo che nell'atto di concessione sia disposto diversamente); di quelle concesse ad Enti è riservata alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. Tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Il concessionario, o i concessionari nel caso si sia provveduto alla suddivisione dell'intera sepoltura in quote di pertinenza comprovato da un atto pubblico e/o da apposita scrittura privata sottoscritta da tutti gli aventi diritto da presentare in Comune, potrà disporre per la quota di pertinenza dell'ammissione nella sepoltura di salme, resti o ceneri di:

- a) parenti siano al VI grado;**
- b) affini entro il III grado;**
- c) altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico del concessionario richiedente;**
- d) persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.**

In una tomba di famiglia i loculi non utilizzati possono essere destinati da discendente di concessionario a persone care alla famiglia fino al IV grado. Di tale disposizione deve essere data comunicazione al Comune

Nel caso di sepoltura indivisa invece per l'ammissione di salme, resti o ceneri, di cui al comma precedente, è richiesto il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta averne la rappresentanza nelle forme di legge.

Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'art. 39 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 per i familiari del concessionario si intendono il coniuge, i suoi ascendenti e discendenti in linea retta, i parenti in linea collaterale fino al sesto grado, gli affini fino al secondo grado del concessionario, gli affini in primo grado dei discendenti del concessionario, i loro coniugi e quanti, pur non avendo con il concessionario o con i familiari dello stesso vincoli di parentela, di coniugio o di affinità, hanno fatto parte in vita del loro nucleo familiare.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 60 BIS DIVISIONI E SUBENTRI

Più concessionari possono chiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate

quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza che deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi diritto oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositate agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

ARTICOLO 61

MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative o installate dai concessionari;
- gli eventuali copri o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ARTICOLO 62

COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le definizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 55 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto, secondo le la vigente normativa.

6. La costruzione dell'area deve avvenire entro i termini previsti dalla Concessione Edilizia rilasciata a tale scopo, che dovrà essere richiesta entro 1 anno dal rilascio della concessione dell'area stessa.

7. La mancata richiesta della concessione Edilizia o la non ultimazione dei manufatti entro i termini predetti comportano la decadenza della concessione dell'area che ritorna a disposizione del Comune senza alcun rimborso delle somme spese.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 63

DIVISIONI, SUBENTRI

1. Uno o più concessionari di aree possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale alla propria quota a favore degli altri contestatari, o parenti entro il VI grado. In tal caso il Comune prenderà atto di tale rinuncia.

2. Il concessionario di loculi può presentare istanza di retrocessione al comune che provvederà a liquidare una somma computata sulla base dell'originario costo di acquisizione ed in proporzione al rapporto tra la originaria durata e la utilizzazione effettiva.

3. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura ad inumazione, o 30 anni se a

tumulazione il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione dopo aver esposto sul manufatto apposito avviso per un periodo non inferiore ad 1 anno.

ARTICOLO 64 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza. In tal caso spetterà al concessionario rinunciante, il rimborso di una somma stabilita dalla giunta con atto deliberativo.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 65 REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del DPR 10/9/90 N. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco o Responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità delle concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione rimanendo a carico della stessa le spese per il trasferimento delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 66 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 62 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando la sepoltura privata risulti, in stato di abbandono per incuria o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura. Per lo stato di abbandono occorre dimostrare mediante dichiarazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico che le opere esistenti sono in condizioni di fatiscenza, con pericolo di rovina e in contrasto con il decoro del luogo;
 - e) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punto d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo qualora reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamenti dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio.

ARTICOLO 67
PROVVEDIMENTO CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune o in ossario comune.
2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 68
ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 56 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quando disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/90 N. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente richiesto il rinnovo o disposto la collocazione delle salme, resti o ceneri in altra sede il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comunale o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 69
ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili;
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 49 e 50 in quanto compatibili.

ARTICOLO 70
SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 71
VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ARTICOLO 72
OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 73
FUNZIONI - LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri su richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni;

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/90 n. 285.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 74
MAPPA

1. Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione e cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

4. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;
- e) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 75
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni in esso contenute si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 57 e 58.

2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e consertato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

3 Salvo quanto previsti ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 76 **CAUTELE**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc, s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati *che dovrà essere manifestato in forma scritta*.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 77 **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI**

1. Ai sensi dell'art. 51, - 3^a comma della Legge 142/90, spetta al dipendente Responsabile del Servizio/Ufficio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, ed in ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quanto tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Resta salva la competenza del Sindaco o altre competenze specifiche previste in leggi speciali.

ARTICOLO 78 **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, ad avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione, è applicabile dopo la ripubblicazione per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio.

2. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

3. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

ARTICOLO 79 **SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI**

1. Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali, fino alla piena attuazione del D.Lgs 5.2.1997 n. 22, occorre fare riferimento a quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte n. 122-196785 del 2.6.1997 e n. 29-24570 del 11.5.1998 e dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993

INDICE

Titolo 1

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

Capo II DENUNCIA DI MORTE – FERETRI

- Art. 6 – Denunci della Causa di morte e accertamento dei decessi
- Art. 7 – Morte dovuta a reato
- Art. 8 – Rinvenimento parti di cadavere
- Art. 9 – Autorizzazione di seppellimento
- Art. 10 – Sepoltura di prodotti abortivi

Capo III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 11 – Depositi di osservazione ed obitori

Capo IV FERETRI

- Art. 12 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 13 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 14 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 15 – Piastrina di riconoscimento

Capo V TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 16 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 17 – Trasporti funebri
- Art. 18 – Orario dei trasporti
- Art. 19 – Norme generali per i trasporti
- Art. 20 – Riti religiosi
- Art. 21 – Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 22 – Morti per malattie infettive – Diffusione o portatori di radioattività
- Art. 23 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 24 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 25 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 26 – Trasporto di cenere e resti
- Art. 27 – Rimessa delle autofunebri e sorta autofunebri di passaggio

Titolo II ***CIMITERI***

Capo I CIMITERI

- Art. 28 – Elenco cimiteri
- Art. 29 – Disposizioni generali – Vigilanza

- Art. 30 – Reparti speciali nel cimitero
Art. 31 – Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI
E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 32 – Disposizioni generali
Art. 33 – Piano regolatore cimiteriale

Capo III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 34 – Inumazione
Art. 35 – Cippo
Art. 36 – Dimensioni delle fosse
Art. 37 – Tumulazione
Art. 38 – Concessione provvisoria

Capo IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 39 – Esumazioni ordinarie
Art. 40 – Esumazione straordinaria
Art. 41 - Raccolta delle ossa
Art. 42 – Estumulazioni
Art. 43 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Art. 44 – Oggetti da recuperare
Art. 45 – Disponibilità dei materiali

Capo V
CREMAZIONE

- Art. 46 – Crematorio
Art. 47 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Art. 48 – Urne cinerarie

Capo VI
POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 49 – Orario e disciplina dell'ingresso
Art. 50 – Divieti speciale
Art. 51 – Riti funebri
Art. 52 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Art. 53 – Fiori e piante ornamentali
Art. 54 – Materiali ornamentali

Titolo III
CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 55 - Sepolture private
Art. 56 - Durata delle concessioni
Art. 57 - Concessioni pregresse
Art. 58 - Sepolture private a tumulazioni pregresse
Art. 59 - Modalità di concessione
Art. 60 - Uso delle sepolture private

Art. 61 - Manutenzione
Art. 62 - Costruzione dell'opera - termini

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 63 - Divisione, subentri
Art. 64 - Rinuncia a concessione di aree libere

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 65 - Revoca
Art. 66 - Decadenza
Art. 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Art. 68 - Estinzione

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 69 - Accesso al cimitero
Art. 70 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti
Art. 71 - Vigilanza
Art. 72 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 73 - Funzioni – licenza

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 74 - Mappa

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
Art. 76 - Cautele
Art. 77 - Responsabile del servizio di polizia mortuaria
Art. 78 - Entrata in vigore
Art. 79 – Smaltimento rifiuti cimiteriali